

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti direttive sono adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge finanziaria provinciale 2013 (L.P. 27 dicembre 2012, n. 25) che, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, pone in capo alla Provincia la disciplina del patto di stabilità interno anche nei confronti delle proprie società strumentali, e prevede l'estensione alle stesse delle misure per la qualificazione e la razionalizzazione della spesa varate con la manovra di bilancio. Le presenti direttive sono altresì adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il precitato articolo 7, in particolare attribuisce alla Provincia la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate per garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità mentre l'articolo 18 della L.P. n. 1/2005 riguarda le modalità e le procedure attraverso le quali la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate direttamente ed indirettamente (di seguito "società") appartenenti al "Gruppo provincia" (di seguito "gruppo"), nel rispetto dei principi normativi dell'ordinamento societario e delle normative specifiche di settore cui sono soggette le singole società.

La Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle società e delle specifiche finalità ed oggetti per cui le società stesse sono state costituite. Fermo restando il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497 del Codice civile, gli organi delle società si conformano agli indirizzi definiti dalle presenti direttive volte al conseguimento di idonei risultati a livello di Gruppo, anche ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finanziaria rilasciati a favore della Provincia, nonché al concorso nel raggiungimento degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno.

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto "Gianni Caproni" S.p.A.,
- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Tecnofin Trentina S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Interbrennero S.p.A.,
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,
- Trento Fiere S.p.A.

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Direzione generale della Provincia, tramite PEC.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive rapportandosi direttamente con le medesime.

2. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

3. ORGANI SOCIALI

Resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2640/2010 e n. 762/2013 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi sono preconcordati e determinati con sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico.

Anche al fine di implementare il registro provinciale delle cariche istituito ai sensi della L.P. 10/2010 e disciplinato dalla deliberazione n. 2940/2010, le Società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le Società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

4. INFORMATIVA

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla Provincia, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e

coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

5. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo, sia per consentirne l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzi le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti, al fine della valutazione dei beni, secondo le modalità definite dalla Provincia medesima.

6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING

Fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia, le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti, Direzione Generale e strutture competenti per materia - un piano (strategico o industriale) a valenza triennale nel quale:

- a. sono definite le linee strategiche e sono individuati gli obiettivi che la società intende realizzare nell'arco del triennio sulla base degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria della Provincia;
- b. sono individuati gli investimenti che la società intende realizzare nell'arco del triennio e le relative fonti di finanziamento;
- c. sono contenuti un conto economico ed uno stato patrimoniale a carattere pluriennale redatti in forma sintetica, avendo a riferimento le principali voci, coerenti con le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il piano, approvato dagli amministratori e corredato da una relazione esplicativa, deve essere trasmesso alle predette strutture della Provincia entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al primo triennio di riferimento. Alle stesse strutture devono essere inoltre trasmessi gli eventuali aggiornamenti del predetto piano.

Gli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, unitamente a quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia, costituiscono parametro di riferimento in sede di controllo sullo svolgimento dell'attività da parte della società.

Con riferimento alle previsioni economico-finanziarie del piano strategico od industriale le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro il 31 dicembre di ogni anno un budget contenente le previsioni economiche nonché un prospetto dei flussi finanziari per l'anno successivo corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi. Nella redazione del budget le Società dovranno tenere conto delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale e dell'impatto dei relativi piani di miglioramento.

Le società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività secondo programmi approvati dalla Provincia che già definiscono le attività delle stesse non sono tenute a redigere il piano strategico pluriennale.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

Nell'ambito di tali verifiche sono comunque forniti i dati relativi alla liquidità alle predette date in disponibilità alle società.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori ed è trasmessa alla Provincia - ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi alle predette date.

7. CENTRO DI SERVIZI CONDIVISI

La Giunta provinciale, completate le analisi di dettaglio sulle funzioni che transiteranno dalle singole società al Centro di servizi, conferma il medesimo quale strumento per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale previsto dal piano di miglioramento della Pubblica amministrazione.

Con specifica deliberazione la Giunta provinciale definirà le modalità e i tempi per la progressiva attivazione dei servizi da parte del Centro. Resta fermo che il Centro di servizi condivisi potrà avvalersi esclusivamente di personale messo a disposizione dalle società e non potrà assumere personale ulteriore.

Nel frattempo, comunque il Centro fornirà alle società strumentali i servizi afferenti: i controlli interni con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse al modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 oltre che per l'attuazione degli adempimenti connessi alla legge 190/2012 di prevenzione della corruzione; gli adempimenti connessi alla disciplina in materia di trasparenza; con riferimento agli

approvvigionamenti e/acquisti, l'attività di raccolta fabbisogni e analisi degli stessi ai fini di una standardizzazione anche con riferimento ai corrispondenti beni e servizi acquisiti dalla Provincia in coerenza con quanto previsto al successivo paragrafo 8.

Fino all'approvazione del provvedimento di cui sopra prosegue la messa a disposizione del Centro di servizi condivisi a titolo gratuito del personale delle società già assegnato nonché la messa disposizione gratuita della sede attualmente individuata.

8. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 relativo all'attivazione del Centro servizi condiviso, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società devono conformare la propria attività alle seguenti direttive.

- a) Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le predette società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti. Le predette società per poter fornire direttamente beni e servizi ad altre società ed enti del sistema pubblico provinciale devono proporre alla Provincia la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere tale possibilità;
- b) Al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di servizi, oltre che di appalto di lavori pubblici, la Provincia, ai sensi dell'articolo 39 bis della L.P. n. 3/2006, ha istituito l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti che opera quale centrale di committenza provinciale. Al riguardo, le società strumentali devono avvalersi della predetta Agenzia, secondo le modalità previste nella carta dei servizi della stessa, nei limiti di quanto previsto nel relativo programma di attività nonché sulla base di eventuali criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A tale fine l'Agenzia provinciale per gli appalti può avvalersi del personale delle società secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le società possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.

- c) In relazione a quanto disposto dall'articolo 40 del disegno di legge finanziaria 2015, l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, in qualità di centrale di acquisto e soggetto aggregatore, provvede ad attivare forme di approvvigionamento centralizzate e aggregate per tipologie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, per le quali avrà la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno. In tale aspetto ciascuna società ha l'obbligo, per i beni e servizi omogenei individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni. Tale procedura

coinvolgerà anche il Centro di servizi condivisi secondo le modalità previste al precedente punto 7).

Per le categorie diverse da quelle individuate dalla Giunta provinciale o per i beni e servizi per i quali non sono state attivate forme di acquisto aggregate, le società provvedono all'acquisizione utilizzando il MEPAT (mercato elettronico provinciale). Qualora i beni e servizi non siano presenti sul MEPAT, le società provvedono all'acquisizione utilizzando il MEPA gestito da Consip. Qualora i beni e servizi non siano presenti neanche sul MEPA, le società ricorrono a procedure concorrenziali di scelta del contraente.

- d) Le società strumentali ricorrono ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale anche non costituiti in forma societaria (APOP, ...) tenuto conto che il modello organizzativo assunto a riferimento dal piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione prevede quale elemento strategico per l'incremento della produttività del sistema pubblico locale lo sviluppo di centri di competenza specializzati.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Nel caso in cui le Società non avessero adottato i predetti atti, le stesse dovranno provvedervi entro tre mesi.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria provinciale 2015, le società non possono procedere a conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

Le società devono garantire la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, di almeno il 65 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009. Dalla riduzione restano escluse le spese per incarichi afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale che devono essere sostenute secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione al bilancio.

10. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte delle società controllate della Provincia, le Società strumentali provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, secondo

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014 avvalendosi del Centro servizi condivisi.

11. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014 “Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. Gli organi di amministrazione delle società sono tenuti ad applicare quanto previsto dall’articolo 23 del disegno di legge finanziaria provinciale 2015, in materia di riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti delle stesse.

12. RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE

Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale, quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc. che nel 2015 devono essere ridotte di almeno il 70 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell’oggetto sociale, cioè che rappresentano la mission della Società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività “istituzionali” che devono essere sostenute con criteri di sobrietà.

13. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI AUTOVETTURE

a) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili

Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013 e dall’articolo 23 del disegno di legge finanziaria per il 2015, per l’anno 2015 le società, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l’attività della società previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n.16 del 2013, possono procedere all’acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall’articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, con le seguenti specificazioni:

- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all’art. 33 della l.p. n. 6 del 1999 (Trentino sviluppo);
- con riferimento agli interventi di competenza della società di cui all’art. 14 della l.p. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino), sono fatte salve le

operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta, con e senza conguaglio a carico della società medesima, destinati alla locazione a favore della Provincia e degli altri enti di cui all'art. 79 dello Statuto, ad un canone, rapportato a metro quadro, a regime inferiore a quello precedentemente sostenuto.

Le società perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

b) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013 e dall'articolo 23 del disegno di legge finanziaria per il 2015, per l'anno 2015 la spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Le società possono procedere alla sostituzione di autovetture in deroga al predetto limite solo qualora da tale operazione risulti una riduzione del parco macchine complessivo.

Nel caso in cui la Società nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari all'attività della società secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture " i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

14. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

Con la legge finanziaria provinciale per il 2012 (articolo 12) sono state introdotte specifiche disposizioni volte a stabilizzare, entro la durata del bilancio pluriennale 2012 – 2014, il debito delle amministrazioni del settore pubblico provinciale in rapporto al Pil provinciale. Con Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2012, n. 13-88/Leg è stata fissata nel 9,7% la percentuale massima entro la quale deve stabilizzarsi il predetto rapporto, con riferimento all'insieme dei diversi comparti di amministrazione del settore pubblico provinciale (Provincia, enti locali, enti strumentali della Provincia, altri enti).

Ai sensi della predetta disciplina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali è consentita previa autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 19 ottobre 2012 in attuazione del comma 11 quater dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7/1979 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino Spa quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

15. GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Alla luce delle mutate condizioni che caratterizzeranno, a decorrere dal 2015, la remunerazione della liquidità garantita dalla nuova convenzione di tesoreria, si rende necessario attivare concrete forme di cash-pooling, per ottimizzare l'utilizzo della liquidità complessiva del settore pubblico provinciale. A tale fine si individua Cassa del Trentino quale soggetto deputato all'individuazione delle modalità di attivazione di tale sistema.

Nelle more dell'implementazione del nuovo sistema che a regime sarà coordinato dal Centro di servizi condivisi, si conferma la necessità che Cassa del Trentino s.p.a., svolga una attività di coordinamento tra le società controllate dalla Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle medesime società. Nello specifico l'attività riguarda:

1. l'analisi della pianificazione dei flussi finanziari forniti dalle singole società, individuando possibili surplus di liquidità che potrebbero essere investiti;
2. l'individuazione delle diverse forme tecniche di impiego in strumenti bancari dei predetti surplus di liquidità, che garantiscano, in relazione alla durata degli impieghi, le migliori controparti con i migliori parametri di rendimento.

Resta ferma la responsabilità in capo alle singole società in ordine alla scelta dello strumento per l'impiego della liquidità.

Ai fini dello svolgimento, da parte di Cassa del Trentino, dell'attività in esame, le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire alla stessa i dati relativi ai flussi finanziari con le tempistiche e le modalità che saranno indicate dalla Cassa medesima, tenuto conto anche dei livelli medi di giacenza di liquidità delle singole società.

16. CONTROLLI INTERNI

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano internamente avvalendosi dei servizi del Centro di servizi condivisi, un sistema di controllo interno.

Le società adottano un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovrà essere trasmessa alla Provincia entro 30 giorni dall'adozione.

17. QUADRO AGGREGATO

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 3/2006, le società trasmettono la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita.

In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, le Società provvedono ad inviare alla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti – una relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

Tale relazione, anche ai fini dell'attività di controllo di cui al successivo punto 18, dovrà, in particolare, dare atto del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti

l'attività delle società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

18. DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI FINALIZZATE AL CONCORSO DELLE SOCIETA' AGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle Società gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione.

Le Società saranno quindi tenute a trasmettere i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

19. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia specifiche operazioni, le stesse dovranno trasmettere copia dei verbali dei Consigli di amministrazione di approvazione dell'operazione oggetto di valutazione, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

20. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA/ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Al fine di uniformare i comportamenti delle società controllate dalla Provincia in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei consiglieri provinciali, le società trasmettono alla Direzione generale della Provincia copia delle richieste presentate dai consiglieri provinciali unitamente allo schema di risposta predisposta dalla società medesima. Nella formulazione della risposta definitiva le società tengono conto delle indicazioni fornite dalla Provincia.

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime,

dettagliando le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive in parola ed evidenziando i principali effetti conseguiti.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

Ulteriori indicazioni o specificazioni necessarie per assicurare l'applicazione delle presenti direttive possono essere fornite con nota del Presidente della Provincia.

Si conferma quanto già previsto dalla deliberazione n. 1551 del 2014 la quale prevede che le società garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.